

TRIBUNALE ORDINARIO DI Prof. 162/2022 PERUGIA

Perugia, _20 gennaio 2022

Decreto n. (7/2022)

Il Presidente

Rilevato

Che nel settore penale sono state riscontrate alcune criticità in relazione ai criteri di sostituzione per la trattazione dei processi collegiali nelle ipotesi di assenza, incompatibilità o impedimento per periodi non brevi dei magistrati del collegio (Capo III par 16 delle tabelle);

che, in particolare, nelle ipotesi sopra indicate, ove riguardanti un solo componente del collegio, è attualmente previsto il subentro del GOP abbinato al collegio stesso con ovvia esclusione dei processi relativi a reati per i quali la partecipazione del GOP è espressamente esclusa dalla legge (essenzialmente quelli di cui all'art. 407 co. 2 lett. a) c.p.p. salvo che l'azione penale sia stata esercitata anteriormente al 15/08/2017 come previsto dagli artt. 12 e 30 del d. lgs. 116/2017);

che, avuto riguardo al tempo trascorso dall'entrata in vigore del decreto legislativo ora richiamato, in tutti i casi nei quali si procede per i reati di cui all'art. 407 co.2 lett a) è di fatto impossibile ricorrere all'ausilio dei giudici onorari in caso di assenza, incompatibilità o impedimento del giudice professionale poiché in quasi tutti i casi l'esercizio dell'azione penale è successiva al 15/08/2017;

che inoltre il criterio di trasferimento del processo al collegio seguente, put previsto in tabella, nel caso di incompatibilità ovvero impedimento alla partecipazione al collegio di due dei giudici di esso non appare allo stato praticabile in modo generalizzato poiché il II collegio sta affrontando processi di particolare rilievo (tra i quali il processo Valorosi e altri) che richiederanno anzi un parziale esonero dalla trattazione di altri processi e il III collegio (che ha un numero di udienze ridotto in quanto i suoi componenti sono anche giudici del settore riesame e prevenzione) ha avviato la trattazione di altro processo di media complessità (nei confronti di Palamara e altro) che verosimilmente occuperà la gran parte delle udienze del collegio;

che anche il IV collegio, istituito con le più recenti tabelle e collegato all'aumento di due unità nell'organico della sezione penale, opererà con un giudice onorario poiché nel frattempo si è trasferito il dr. Matteo Cavedoni e, nel settore civile, è fase di trasferimento la dr.ssa Ombretta Paini con la conseguenza che le due uniche domande presenti sui tre posti pubblicati dovranno necessariamente ripianare le scoperture appena determinatesi (ruoli vacanti) con impossibilità di beneficiare a breve termine dell'aumento di organico;

che l'ulteriore criterio della sostituzione con un giudice del settore GIP GUP non incompatibile è ovviamente sempre sottoposto alla condizione dell'assenza di incompatibilità derivanti dall'esercizio nello stesso processo della funzione GIP GUP (condizione che ne limita all'origine l'operatività);

che appare quindi opportuno integrare il criterio fissato in tabella per le sostituzioni dei collegi prevedendo, in via residuale, nel caso di obiettiva impossibilità di ricorrere agli altri criteri previsti in tabella, l'applicazione per la composizione del collegio di un giudice civile da designarsi previo interpello;

che, nel caso predetto, ove ritenuto necessario in relazione all'eventuale particolare impegno richiesto per il processo, sarà eventualmente disposto un parziale esonero dalle assegnazioni civili sentito il presidente della sezione di appartenenza;

che sulla presente proposta di variazione tabellare, avanzata dal Presidente della Sezione penale, sono stati sentiti i Presidenti delle Sezioni civili

P.Q.M.

A parziale modifica delle tabelle del settore penale, nel paragrafo 16 relativo alle sostituzioni e supplenze nel settore collegiale

DISPONE

Nei casi nei quali risulterà obiettivamente impossibile operare con i criteri fissati e, quindi, in via residuale rispetto all'ultimo di essi, il collegio penale sarà integrato da un giudice civile di cui verrà disposta l'applicazione previo interpello. Ove ritenuto necessario in relazione alla complessità del processo da trattare, sentito il Presidente della Sezione civile di appartenenza, potrà essere disposto un parziale esonero dalle assegnazioni civili.

Visto l'art. 40 della Circolare sulle tabelle dispone l'esecutività della presente variazione tabellare solo all'esito del parere favorevole all'unanimità del Consiglio Giudiziario.

Si comunichi ai Magistrati, al Procuratore della Repubblica, al Dirigente Amministrativo, ai Capi area dei settori civile e penale e al Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Perugia.

Si comunichi altresì al sig. Presidente della Corte Appello di Perugia quale Presidente del Consiglio giudiziario per i profili di competenza.

ROBERTI MARIELLA II Presidenti Stere Fribunale DEUA GINSTIELLA Roberti 21.01.2022 13:37:08 GMT+01:00